

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) COSTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICA COSTA

Seduta del 25/11/2025

FATTO

Con ricorso del 24 luglio 2025, la ricorrente rappresenta di aver intrattenuto con l'intermediario resistente un rapporto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa, nell'ambito del quale, fino al 31 gennaio 2024, sarebbero stati applicati interessi al tasso del 6,9%, mentre, a decorrere dal 1° febbraio 2024, la banca avrebbe applicato un tasso del 14,56%, in assenza di alcun preavviso e pur non essendosi mai verificata alcuna situazione di sconfinamento. A seguito delle richieste di chiarimenti rivolte alla banca, quest'ultima avrebbe confermato la correttezza dei conteggi. Chiede il rimborso degli interessi illegittimamente applicati dall'intermediario.

Con controdeduzioni del 1° ottobre 2025, l'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per l'estrema genericità delle domande, per totale carenza di supporto probatorio, nonché per la natura consulenziale della domanda, non consentita nell'ambito del procedimento ABF. Sostiene che l'apertura di credito oggetto di contestazione non è quella relativa al contratto allegato al ricorso, risalente al 2020, ma è quella risultante dall'affidamento concesso nel 2023. In particolare, alla data del 7 agosto 2023 la società beneficiava di due affidamenti concessi per l'emergenza "Covid" e di un'apertura di credito per elasticità di cassa fino all'importo di euro 64.000,00; è proprio quest'ultima linea di credito a essere oggetto di contestazione. La banca evidenzia che, nel relativo contratto, tra le condizioni economiche, era espressamente previsto l'incremento del tasso di interesse a partire dal

febbraio 2024. L'intermediario eccepisce inoltre che la contestazione relativa al preteso superamento del tasso soglia, formulata nel reclamo stragiudiziale e avente un contenuto solo parzialmente coincidente con quello del ricorso, non è stata riproposta nel ricorso introduttivo, si colloca comunque al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro in quanto attiene a un rapporto in essere dal 2017 e a un asserito vizio genetico del contratto, ed è in ogni caso priva di fondamento. Chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile e comunque ne chiede il rigetto per infondatezza.

DIRITTO

Parte ricorrente, titolare di un'apertura di credito collegata ad un conto corrente, contesta l'aumento del tasso di interesse dal 6,86% al 14,56%, applicato dal febbraio 2024, lamentando che tale incremento sia avvenuto "senza alcun preavviso e senza aver mai sconfinato". Chiede "il rimborso degli interessi maggiorati già corrisposti a giugno 2025". L'intermediario, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per la sua asserita genericità e per il difetto di adeguato supporto probatorio, rilevando come l'accertamento richiesto implicherebbe una valutazione di natura tecnica-consulenziale non consentita nell'ambito del procedimento avanti l'ABF.

Il Collegio rileva, in via preliminare, che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a comprovare le circostanze poste a fondamento della domanda. La ricorrente ha depositato esclusivamente il contratto di apertura di credito sottoscritto in data 2 novembre 2020, mentre la contestazione riguarda un rapporto di affidamento instaurato nel corso del 2023, come evidenziato dall'intermediario e documentato in atti.

In particolare, dall'esame del contratto prodotto dalla resistente emerge, tra le condizioni economiche, che il tasso sarebbe stato incrementato del 14,56% a far data dal 1° febbraio 2024, circostanza che priva di fondatezza le pretese della ricorrente.

Ne consegue che, in difetto di prova circa l'illegittimità della variazione delle condizioni economiche applicate e in mancanza di documentazione idonea a dimostrare la fondatezza delle doglianze, il ricorso non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE